



IL TUO DOMANI

PROGRAMMA DI RISPARMIO ASSICURATIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA



PREMESSA**A) DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Il contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione sulla vita;
- Condizioni particolari, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

B) TERMINOLOGIA

1. **SOCIETÀ**: l'impresa assicuratrice;
2. **CONTRAENTE**: chi stipula il contratto con la Società;
3. **ASSICURATO**: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
4. **BENEFICIARI**: coloro ai quali spettano le somme assicurate;
5. **PREMIO**: importo dovuto dal Contraente alla Società;
6. **RISERVA MATEMATICA**: l'importo accantonato dalla Società per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

Art. 1 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici dalla stessa firmate.

Art. 2 - Oggetto del contratto.

Il piano assicurativo "IL TUO DOMANI" garantisce alla scadenza la corresponsione di un capitale rivalutato al giovane beneficiario.

La costituzione del capitale avviene tramite un piano base composto da una serie di versamenti annui costanti per tutta la durata contrattuale; il Contraente in regola con il pagamento dei premi del piano base inoltre può effettuare uno o più versamenti aggiuntivi per la costituzione di capitali aggiuntivi che integrano il capitale assicurato con il piano base.

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti si applicano gli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Decorrenza della garanzia.

La garanzia decorre, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di effetto indicata in polizza.

Art. 4 - Pagamento del premio.

Il pagamento del premio relativo al piano base può avvenire in rate annuali, semestrali o mensili anticipate.

Il premio del piano base è comprensivo dell'imposta di legge, degli accessori di polizza, delle spese per l'acquisizione, l'incasso e la gestione del contratto fissate nella misura del 9,75% del premio netto e, nel caso di pagamento di rate semestrali o mensili, degli interessi di frazionamento.

Ciascun versamento aggiuntivo è comprensivo dell'imposta di legge, degli accessori di polizza e delle spese di

acquisto e di gestione fissate nella misura del 9,75% del versamento aggiuntivo netto.

Il livello del premio annuo minimo richiesto per il piano base è pari a L. 1.200.000; per ciascun versamento aggiuntivo il livello minimo richiesto è pari a L. 600.000. La data di effetto di ciascun premio è quella risultante dal documento di polizza e dalle eventuali appendici.

Art. 5 - Prestazioni assicurate.

Alla scadenza contrattuale, la Società si obbliga a corrispondere, ai beneficiari designati, il capitale maturato costituito con il piano base, più la somma degli eventuali capitali aggiuntivi e delle relative rivalutazioni calcolate secondo le modalità stabilite nel successivo art. 9.

Il capitale assicurato potrà essere pagato in un'unica soluzione oppure in un numero prefissato di rate annuali rivalutabili; il Contraente può stabilire il pagamento in rate per un numero di quattro cinque o sei anni.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, non è più dovuto il pagamento del premio e la Società liquiderà al beneficiario, alla scadenza contrattualmente prevista, l'intero capitale assicurato.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.

Art. 6 - Valutazione del rischio.

La Società può richiedere tutti gli esami clinici e medici necessari per l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato.

Qualora la Società abbia richiesto di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività e l'Assicurato non aderisca a tale richiesta, rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nei primi sette anni e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

In suo luogo, nel caso in cui il contratto risulti in regola con il pagamento dei premi, o abbia maturato il diritto alla riduzione, verrà liquidato un importo pari alla somma dei premi versati al netto di accessori ed imposte. Nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta.

Art. 7 - Limiti di età e di durata.

L'età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto deve essere compresa tra 18 e 65 anni.

l'età massima dell'Assicurato a scadenza è fissata a 75 anni.

La durata contrattuale in anni interi deve essere compresa tra 5 e 20 anni.

Per ogni eventuale versamento aggiuntivo la durata residua viene determinata mantenendo la scadenza contrattuale prevista per il piano base.

Art. 8 - Diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di effetto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio; alla comunicazione dovrà essere allegato l'originale di polizza, qualora già in possesso del Contraente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio pagato al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

Il Contraente, con le modalità illustrate al paragrafo 9 della Nota Informativa, ha inoltre la possibilità di revocare la proposta di assicurazione fino al momento in cui il contratto non sia concluso. In questo caso il premio eventualmente versato viene rimborsato al Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 9 - Rivalutazione del capitale assicurato.

Ad ogni anniversario della data di effetto del contratto, le prestazioni assicurate verranno rivalutate secondo quanto di seguito riportato:

a) Rivalutazione del capitale assicurato del piano base.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto, in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato verrà rivalutato in base alla misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione e secondo le modalità di seguito indicate. Il capitale assicurato rivalutato, sarà determinato sommando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la percentuale di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la percentuale di rivalutazione la differenza tra il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato;

b) Rivalutazione del capitale aggiuntivo.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto il capitale aggiuntivo assicurato verrà rivalutato in base alla percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Il capitale rivalutato, sarà determinato sommando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale

precedente il prodotto del capitale stesso per la percentuale di rivalutazione.

Per il periodo di tempo eventualmente intercorrente tra la data di effetto di ciascun premio aggiuntivo e la successiva ricorrenza annuale del contratto, il capitale aggiuntivo sarà rivalutato pro-rata temporis con la stessa percentuale di rivalutazione del piano base secondo il regime di interesse composto.

L'entità del capitale maturato verrà comunicata al Contraente tramite un Rendiconto annuale.

Viene comunque garantito un tasso minimo di rivalutazione pari al 3% annuo.

Nel caso in cui il capitale maturato a scadenza venga liquidato in rate annuali, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto, le stesse verranno rivalutate in base alla percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

In caso di riscatto, in data diversa da una ricorrenza annuale, il capitale maturato si ottiene seguendo la metodologia di cui ai punti a) e b) e le necessarie rivalutazioni saranno effettuate pro-rata temporis, utilizzando la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione e sostituendo la ricorrenza della data di effetto del contratto con la data della richiesta di riscatto.

Art. 10 - Interruzione del pagamento dei premi - Riduzione.

Il mancato completamento della prima annualità di premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata rimasta insoluta, la risoluzione del contratto e le rate di premio pagate restano acquisite alla Società.

Nel caso di interruzione del pagamento dei premi, dopo che sia stata corrisposta almeno una annualità di premio, l'assicurazione resterà in vigore con una nuova prestazione denominata "capitale ridotto".

L'importo del capitale ridotto viene determinato moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti aggiungendovi la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede o coincide con la data di scadenza della prima rata di premio non pagata ed il capitale inizialmente assicurato.

Il capitale ridotto si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto in base alle modalità di rivalutazione di cui al punto b) del precedente Art. 9.

Art. 11 - Riattivazione del piano base.

Il contratto ridotto può essere riattivato entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

La riattivazione avviene su richiesta del Contraente, mediante il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi di riattivazione, calcolati per il periodo di tempo intercorso tra le singole date di scadenza e quella di riattivazione.

Gli interessi di riattivazione sono pari alla percentuale di rivalutazione riconosciuta al contratto all'inizio di ogni anno assicurativo cui ciascuna rata arretrata si riferisce.

La riattivazione del contratto ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'importo dovuto, i valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

Art. 12 - Riscatto.

In qualsiasi momento, dopo che sia stata corrisposta almeno un'intera annualità di premio, il Contraente può ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto del contratto.

Il Contraente può richiedere il riscatto sia del piano base sia degli eventuali versamenti aggiuntivi; ma può anche richiedere il riscatto limitatamente ad uno o più degli eventuali versamenti aggiuntivi.

Il valore di riscatto del piano base è pari al capitale ridotto, debitamente rivalutato, moltiplicato per un coefficiente, determinato in base agli anni interi mancanti alla scadenza del contratto, indicato nella seguente tabella:

| ANNI INTERI MANCANTI | COEFFICIENTE |
|----------------------|--------------|
| Fino a 1 | 0,985 |
| Fino a 2 | 0,970 |
| Fino a 3 | 0,955 |
| Fino a 4 | 0,940 |
| Fino a 4 | 0,925 |

Per ciascun versamento aggiuntivo il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto.

Art. 13 - Proroga della scadenza.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza contrattuale, la stessa può essere prorogata ad una successiva ricorrenza annuale della data di effetto e la Società emetterà la relativa appendice. Nel caso in cui l'età del beneficiario alla scadenza risulti inferiore ad anni 18, la scadenza sarà comunque prorogata alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente successiva al compimento del 18° anno di età.

Art. 14 - Prestiti.

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti dell'80% del valore di riscatto maturato, al netto di quanto già riscattato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 15 - Beneficiari.

Il Contraente designa il Beneficiario e può revocare o modificare in qualsiasi momento tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

1. dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
2. dopo la morte del Contraente, dagli eredi;
3. dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi previsti ai punti 1 e 2 le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 16 - Pagamenti della Società.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

I documenti richiesti in caso di riscatto e di liquidazione delle prestazioni alla scadenza sono:

- originale della polizza e degli atti di variazione emessi;
- fotocopia di un documento di riconoscimento.

I documenti richiesti per la liquidazione delle prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato sono:

- originale della polizza e degli atti di variazione emessi;
- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;
- testamento in copia autentica, oppure certificato del Registro delle Successioni rilasciato dalla Cancelleria della Pretura/Tribunale (artt. 52 e 53 delle disposizioni attuative del c.c. e art. 622 c.c.) da cui risulti la presenza o meno di testamento e, in caso positivo, l'identità e la capacità giuridica degli eredi.

In assenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto Notorio rilasciato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4/1/68 che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome e data di nascita di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza del testamento stesso;

- stato di famiglia integrale dell'Assicurato, qualora in polizza siano indicati, quali Beneficiari in caso di morte, "gli eredi legittimi e/o testamentari";
- copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione ed esonera la Compagnia da ogni responsabilità in ordine all'eventuale reimpiego, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano minori o incapaci.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società liquida la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente Agenzia.

Art. 17 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti contraenti.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 18 - Tasse ed imposte.

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale PREVIDENZA e SICUREZZA secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.

A) TASSO DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE

Al termine di ciascun esercizio verrà determinato il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari ad almeno l'80% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nell'anno di esercizio stesso.

La percentuale di rivalutazione sarà pari al tasso di rivalutazione.

Viene comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 3%.

B) MODALITA' DI RIVALUTAZIONE

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza le prestazioni saranno rivalutate in funzione della percentuale di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

La percentuale di rivalutazione relativa ad un anno di esercizio sarà utilizzata per rivalutare le prestazioni delle polizze la cui ricorrenza annuale della data di effetto cade nel quarto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio stesso.

Per anno di esercizio deve intendersi, così come stabilito al punto 3) del Regolamento, il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto.

GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome Gestione Speciale Lavoro ed indicata nel seguito con la sigla "PREVIDENZA e SICUREZZA".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterra ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della "PREVIDENZA e SICUREZZA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "PREVIDENZA e SICUREZZA", ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della "PREVIDENZA e SICUREZZA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" stessa.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "PREVIDENZA e SICUREZZA" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione "PREVIDENZA e SICUREZZA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della "PREVIDENZA e SICUREZZA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella "PREVIDENZA e SICUREZZA" ai fini della determinazione del rendimento annuo della "PREVIDENZA e SICUREZZA" ed in relazione alla certificazione.

Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della data di effetto della polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide unicamente se espressamente richiamate nel testo dattiloscritto ed operanti in quanto compatibili con il titolo di garanzie prestate).

CONDIZIONE PARTICOLARE N. 1:

Variazione periodo di richiesta prestiti - art. 14 Condizioni di Assicurazione

In conformità a quanto richiesto dal Contraente, il presente contratto non consente, in deroga alle disposizioni del corrispondente articolo inserito nelle Condizioni di Assicurazione (art. 14) la concessione di prestiti per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipulazione.

PREMESSA

La presente nota informativa vuole contribuire a rendere più completa l'informazione sul contratto di assicurazione sulla vita denominato "IL TUO DOMANI", a prestazioni rivalutabili, collegato alla Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

La nota informativa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP, sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/1995 n° 174.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.
Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A.
Sede e direzione generale: 40128 Bologna (Italia), via Stalingrado n. 53/2°.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1. Modalità di versamento.

Il piano "IL TUO DOMANI" è composto da un piano base e da eventuali versamenti aggiuntivi.

Il piano base è costituito da versamenti annui di importo costante, che possono essere effettuati con periodicità annuale, semestrale o mensile.

Il Contraente in regola con i pagamenti del piano base ha inoltre la facoltà di effettuare uno o più versamenti aggiuntivi.

Il Contraente ha la possibilità di versare premi unici aggiuntivi in qualsiasi momento della vita del contratto, ciascun importo di ogni premio unico aggiuntivo non può essere inferiore a lire 600.000. Ad ogni versamento aggiuntivo, la Società garantisce prestazioni che vanno a sommarsi a quella già prevista dal piano base.

Nel caso di polizze distribuite attraverso sportelli bancari, il Contraente incarica la Banca di provvedere al pagamento dei relativi premi con addebito dell'importo sul proprio conto corrente.

Qualora si verifichi l'estinzione del conto corrente, il Contraente potrà effettuare il versamento di premi unici aggiuntivi mediante ordine di bonifico, ad altra Banca, a favore della Società. La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, fornirà le necessarie indicazioni operative ad ogni Contraente che ne faccia richiesta.

2. Definizione delle prestazioni.

La Società garantisce al Beneficiario designato, a fronte di una serie di versamenti annui e degli eventuali premi unici aggiuntivi, la liquidazione del capitale maturato, quale risulta alla scadenza del piano assicurativo, pagabile in un'unica soluzione oppure in 4, 5 o 6 rate annuali anticipate rivalutabili.

In caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale non è più dovuto il pagamento del premio e la Società si impegna comunque a portare a completamento il piano, garantendo al beneficiario il pagamento del capitale assicurato rivalutato alla scadenza contrattualmente prevista.

3. Proroga della scadenza.

Il Contraente potrà richiedere che il pagamento del capitale venga prorogato per un certo numero di anni, inviando richiesta scritta alla Società almeno un mese prima della scadenza contrattuale.

Durante il periodo di proroga, le prestazioni saranno le stesse indicate durante il periodo della durata contrattuale. Il capitale assicurato verrà rivalutato annualmente ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto.

Il Contraente potrà in ogni momento richiedere la sospensione della proroga, riscattando il capitale.

Nel caso in cui l'età del beneficiario alla scadenza risulti inferiore ad anni 18, la scadenza sarà comunque prorogata alla ricorrenza annuale di polizza immediatamente successiva al compimento del 18° anno di età.

4. Spese di acquisizione, gestione e incasso (caricamenti).

Le spese di acquisizione, incasso e di amministrazione del contratto sono pari al 9,75% di ogni versamento netto sia per il piano base che per i versamenti aggiuntivi.

L'ammontare di questa percentuale viene calcolato sul premio al netto dell'imposta di legge (2,50%) dei diritti di polizza (L. 12.000) e degli eventuali interessi di frazionamento (2% per frazionamento semestrale e 5% per quello mensile).

5. Modalità di calcolo e di attribuzione della rivalutazione.

Il contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "PREVIDENZA e SICUREZZA", separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. n° 136/75 per attestarne la correttezza.

La percentuale annuale di rivalutazione delle prestazioni, attribuita al contratto a titolo di partecipazione agli utili, non sarà inferiore all'80% del rendimento della Gestione Speciale "PREVIDENZA e SICUREZZA".

Poiché le somme attribuite annualmente a titolo di rivalutazione restano acquisite in via definitiva a favore dell'Assicurato, la conseguenza certa è la costituzione di un capitale crescente lungo tutta la vita del contratto. Il tasso di rivalutazione così attribuito, determina la progressiva maggiorazione del capitale.

Il livello di crescita sarà determinato dal tasso di rivalutazione annualmente riconosciuto. Viene garantito comunque un tasso minimo di rivalutazione del 3% annuo.

a) Rivalutazione del capitale assicurato dal piano base.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto, in regola con il pagamento dei premi, il capitale assicurato rivalutato, fermo restando l'ammontare annuo del premio, sarà determinato sommando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale inizialmente assicurato per la misura di rivalutazione ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al numero degli anni di durata del contratto;
- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando per la

misura di rivalutazione la differenza tra il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente e quello inizialmente assicurato.

b) Rivalutazione del capitale aggiuntivo.

Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente il prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione.

Per il periodo di tempo eventualmente intercorrente tra la data di effetto di ciascun premio aggiuntivo e la successiva ricorrenza annuale del contratto, il capitale aggiuntivo sarà rivalutato pro-rata temporis sulla base della stessa misura di rivalutazione del piano base secondo il regime di interesse composto.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

6. Sospensione e riattivazione.

Il Contraente può, dopo aver effettuato almeno un intero versamento annuo, sospendere i versamenti: in questo caso il contratto rimane in vigore e viene determinato un nuovo capitale assicurato, calcolato in base ai versamenti effettuati e al tempo trascorso. Questa nuova prestazione verrà chiamata capitale ridotto e si rivaluterà ad ogni ricorrenza annuale del contratto base.

Il contratto ridotto non prevede la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Il contratto ridotto può essere riattivato entro un anno dalla scadenza della prima rata di premio non pagata.

La riattivazione avviene su richiesta del Contraente, effettuando il pagamento di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi di riattivazione calcolati per il periodo di tempo intercorso tra le singole date di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione del contratto ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi.

7. Modalità di scioglimento del contratto/Riscatto.

In qualsiasi momento, dopo che sia stato versato almeno una intera annualità di premio, il Contraente ha la facoltà di ottenere, mediante richiesta scritta inoltrata alla Società, il riscatto totale del contratto con conseguente risoluzione dello stesso, oppure il riscatto di uno o più degli eventuali versamenti aggiuntivi e liquidazione del valore di riscatto secondo le modalità indicate all'Art. 12 delle condizioni di assicurazione.

Il Contraente può richiedere la quantificazione del valore di riscatto maturato inoltrandone richiesta scritta alla Direzione Generale - Ufficio Tecnico - di Quadrifoglio Vita, la quale si impegna a fornire puntuale riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Il valore di riscatto del piano base è pari al capitale ridotto, debitamente rivalutato, moltiplicato per un coefficiente, determinato in base agli anni interi mancanti alla scadenza del contratto, indicato nella seguente tabella:

| ANNI INTERI MANCANTI | COEFFICIENTE |
|----------------------|--------------|
| Fino a 1 | 0,985 |
| Fino a 2 | 0,970 |
| Fino a 3 | 0,955 |
| Fino a 4 | 0,940 |
| Fino a 4 | 0,925 |

8. Modalità di richiesta delle prestazioni.

Pagamenti della Società. Prescrizione.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto (totale o parziale) deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione elencata all'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con l'Ufficio Tecnico della Direzione Generale della Società che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica.

9. Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta.

Il Contraente ha la possibilità di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro la data di effetto del contratto indicata sulla proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborsa al Contraente l'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Dopo la conclusione del contratto permane, in capo al Contraente, la possibilità di farne venire meno gli effetti mediante l'esercizio del diritto di recesso, che va comunicato alla Società con lettera raccomandata, da inviarsi entro 30 giorni dalla data di effetto. Ai fini dell'efficacia del recesso fa fede il timbro postale di invio. In questo caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborsa al Contraente il premio versato, al netto dell'imposta sulle assicurazioni, recuperando contestualmente le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto, pari a L. 50.000.

10. Durata.

La durata del contratto può variare da cinque a venti anni.

11. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad imposta ai sensi della Legge 29/10/1961 n. 1216 e sue successive modificazioni; tale imposta è, attualmente, del 2,50%.

Detrazione fiscale dei premi

Sui premi assicurativi vita, fino ad un importo massimo di lire 2.500.000, è consentita una detrazione d'imposta (attualmente pari al 19%) ai fini del calcolo dell'Irpef. Per

potere beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nell'importo ammesso ad usufruire del beneficio fiscale rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della detrazione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato.

Peraltro, in caso di riscatto prima che siano trascorsi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, l'ammontare dei premi sui quali è stata esercitata la detrazione fiscale, costituisce reddito soggetto a tassazione.

Tassazione delle somme corrisposte

Le somme percepite in dipendenza di assicurazione sulla vita sono:

- esenti da Irpef, Ilor e da imposta sulle successioni in caso di morte dell'Assicurato;
- soggette a ritenuta fiscale a titolo di imposta, in misura pari al 12,50% della differenza fra somma dovuta dalla Società ed ammontare dei premi pagati, in seguito a scadenza, riscatto totale o parziale, erogazione di rate annuali di capitale; tale aliquota si riduce del 2% per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio, dopo 15 anni l'imposta sarà pari all'11,25% e, dopo 20 anni, al 10%);
- soggette all'imposizione Irpef, limitatamente al 60% del loro ammontare, se percepite a titolo di rendita vitalizia.

12. Impignorabilità e insequestrabilità.

Ai sensi dell'art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

13. Diritto proprio del Beneficiario.

Il Contraente può designare uno o più Beneficiari che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., acquistano un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: il diritto alla prestazione assi-

curativa resta estraneo al patrimonio del Contraente e, qualora egli sia anche Assicurato, in caso di sua morte, non si trasmetterà per successione e gli eredi non potranno vantare su di esso alcun diritto.

14. Regole relative all'esame dei reclami.

Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna n. 39 - 00193 Roma.

15. Legislazione applicabile.

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.

Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A).

Informazioni relative al contratto.

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 lett. B), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione delle prestazioni.

Attualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello del capitale maturato per effetto della rivalutazione riconosciuta.